

AVVOCATO STEFANO COMELLINI - DOTT.SSA GIULIA ZALI^[1]



Le operazioni manutentive costituiscono un aspetto non secondario nell'ambito della sicurezza sul lavoro, sia riguardo alla costante necessità di adeguare gli ambienti e le attrezzature di lavoro ai corretti canoni prevenzionistici, sia con riferimento alla tutela degli addetti che a tali attività sono demandati.

Sul tema, il principale riferimento normativo non può che ritrovarsi nel Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e, in primis, all'art. 15 ove si prevede, fra le "misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro", la "regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti" (comma 1 lett. z).

Per quanto concerne più specificamente la manutenzione dei luoghi di lavoro, l'art. 64 TUS, nell'elencare gli obblighi del datore di lavoro, prescrive che "i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori" (lett. c) e che "gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare

manutenzione e al controllo del loro funzionamento" (lett. e).

Detta disposizione, in sintonia con l'appena precedente art. 63 (per il cui primo comma "I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV") impone al datore di lavoro di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di buono stato di conservazione ed efficienza. Responsabilità che non è esclusa dall'essere il locale - luogo di lavoro non conforme a tali requisiti - di proprietà di terzi, salvo non si dimostri che l'adeguamento è stato reso impossibile dal comportamento del proprietario. In particolare, per la Cassazione va escluso che il rifiuto o l'inerzia del proprietario dei locali a far sì che le irregolarità siano eliminate esenti il datore di lavoro dal dovere, imposto per legge, di effettuare il necessario adeguamento, per il tramite di opere, ordinariamente consentite, di piccola manutenzione e di riparazione urgente salvo, evidentemente, rivalersi, quanto agli esborsi economici sopportati, sul proprietario del luogo di lavoro (Cass., 16.12.2013 n. 50597).

Queste due disposizioni (artt. 15 e 64 TUS), unitamente ad altre che prescrivono gli obblighi di manutenzione delle attrezzature di lavoro (artt. 71 e 72) e dei DPI (art. 77) e su cui oltre torneremo, hanno indotto la giurisprudenza a ritenere che l'obbligo datoriale di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28 comma 1 TUS) ricomprenda anche il rischio derivante dall'utilizzo e dalla vetustà delle cose. E che l'utilizzo degli apparecchi, dei macchinari, degli impianti, dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei DPI determini un progressivo scadimento degli originari livelli di sicurezza è ritenuto dalla giurisprudenza

della Cassazione non solo quale evenienza di comune conoscenza ma come evento specificamente preso in considerazione, come si è visto, dal legislatore prevenzionistico, così che tra le misure che la valutazione dei rischi deve prevedere debba rientrare anche l'attività di manutenzione necessaria a preservare nel tempo l'idoneità e l'efficienza delle misure di prevenzione individuate"[\[2\]](#).

D'altronde, quando dall'art. 28 TUS si ricava il concetto di "realizzazione" ("attuazione delle misure da realizzare", comma 2 lett. d), il testo normativo reca in sé tanto la nozione di attività "creatrice", ovvero che produce per la prima volta un determinato risultato, sia quella di attività di conservazione di quanto prodotto: la "realizzazione" è quindi anche l'attività permanente che consente il mantenimento nel tempo di quanto realizzato[\[3\]](#).

La conclusione trova conferma nella normativa che concerne i rischi da agenti chimici, in cui si prevede (art. 223 comma 2 TUS) che nella valutazione dei rischi il datore di lavoro debba anche includere le attività, ivi comprese la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. E parimenti la manutenzione deve essere oggetto di valutazione anche per quanto concerne il "rischio amianto" (art. 249 TUS).

D'altro canto, può esservi responsabilità del datore obbligato qualora l'infortunio si ponga come concretizzazione del rischio indotto dalla negligente vigilanza sulla manutenzione dell'apparecchiatura, non debitamente monitorato sebbene espressamente considerato nell'apposito documento di valutazione. In una vicenda giunta all'esame della Corte non risultava agli atti che vi fosse stata designazione di soggetti deputati a curare la manutenzione del macchinario (nel caso un "tiratrefoli") e a segnalare eventuali necessità d'intervento al riguardo. Ciò rendeva ancor più evidente la manchevolezza addebitata

all'imprenditore, avendo egli specificamente previsto - nel redigere il D.V.R. - l'espletamento di attività di manutenzione dei macchinari aziendali, senza che a ciò seguisse il controllo a cui era obbligato sull'effettivo stato di conservazione, di efficienza e di sicurezza dei macchinari stessi[\[4\]](#).

Analogo obbligo in capo al datore di lavoro è previsto all'art. 69 lett. b TUS ove si riconduce la regolare manutenzione alla nozione di "uso di un'attrezzatura di lavoro".

Proprio per queste attrezzature l'art. 71 comma 4 lett. a.1. TUS prevede, tra l'altro, che esse siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza complessivamente considerati all'art. 70 TUS e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione. Al riguardo è prescritta la predisposizione di un articolato regime di controlli (art. 71, comma 8), mentre verifiche particolari (di cui all'art. 71, commi 11, 12, 13, 13-bis, 14) sono previste per le attrezzature elencate nell'Allegato VII.

D'altro canto, i lavoratori devono adempiere agli obblighi loro prescritti dall'art. 20 TUS, evitando, per le attrezzature di lavoro, usi difformi da quelli previsti (lett. c) e segnalando tempestivamente qualsiasi loro malfunzionamento (lett. e), senza rimuovere o modificare, in mancanza di autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo (lett. f), in modo che il datore di lavoro possa intervenire per il ripristino della sicurezza e la conservazione nel tempo delle prestazioni, eventualmente sostituendo le attrezzature con altre funzionanti.

L'ambito dell'obbligo di manutenzione fissato dall'art. 71 TUS può essere assai ampio. La Cassazione ebbe a ritenere la responsabilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.), proprio in relazione all'art. 71 TUS, a seguito di incidente stradale mortale occorso a un dipendente a causa della perdita di controllo dell'autovettura, fornitagli dal datore di lavoro per l'accompagnamento di clienti, a causa del

distacco del battistrada di un pneumatico vetusto e diverso dagli altri tre montati sul veicolo[5].

Devono essere oggetto, qualora necessario, di manutenzione anche i dispositivi di protezione individuale (DPI), definiti dall'art. 74 TUS, come "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Il successivo art. 77 prevede, infatti, al quarto comma l'obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

Un caso di particolare attualità, alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela dei *riders*, ha portato la giurisprudenza di merito ad affermare la necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dalla denominazione utilizzata dalle parti nel contratto di lavoro, l'intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa, la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l'obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei DPI; nel caso di specie, si trattava di mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Particolare rilievo ha l'attività di manutenzione concernente gli impianti e le apparecchiature elettriche, disciplinata agli artt. 80 e segg. TUS.

In particolare, l'art. 80 prevede (comma 3) che, a seguito della valutazione del "rischio elettrico", il datore di lavoro debba adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,

ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di salvaguardia adottate.

Inoltre, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione appena viste siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (comma 3-bis).

Riguardo al rischio elettrico, le operazioni di manutenzione possono costituire esercizio di un'attività pericolosa, come quando riguardano uno strumento meccanico con componenti elettriche. In un caso relativo ad un ascensore-montacarichi, la Cassazione ha collegato l'infortunio del lavoratore al mancato coordinamento tra l'appaltante - che aveva continuato ad usare un ascensore durante i lavori di manutenzione - e l'appaltatore - che aveva disattivato i sistemi di protezione, senza tener conto della circostanza che il montacarichi continuava ad essere utilizzato per le normali attività d'impresa[6].

L'obbligo di cui qui si tratta viene poi ulteriormente specificato a seconda dell'ambito in cui opera l'impresa. Ad esempio, nei cantieri temporanei o mobili (artt. 88 e segg. TUS), l'art. 95 dispone che i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera debbano, oltre ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15, curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare ... "d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori".

Per i ponteggi fissi (artt. 131 e segg. TUS), l'art. 137 TUS prescrive al preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, di assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

Vi sono poi disposizioni speciali, tutte di tenore sostanzialmente analogo, che richiedono per l'eliminazione o riduzione al minimo di rischi specifici, (anche) opportuni e adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo e delle postazioni di lavoro, dei sistemi sul posto di lavoro e dei DPI. In particolare, il "rischio rumore" (artt. 192 comma 1 lett. f); il "rischio vibrazioni" (art. 203 comma 1 lett. d), il "rischio campi elettromagnetici" (art. 210 comma 1 lett. d); il "rischio radiazioni ottiche artificiali" (art. 217 comma 1 lett. d); il "rischio agenti chimici" (art. 224 comma 1 lett. b); il "rischio amianto" (art. 251 lett. f).

Particolari cautele sono poi prescritte (art. 241 TUS) per le operazioni di manutenzione per le quali sia prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni[7].

Gli Allegati del TUS indicano requisiti specifici per le manutenzioni nei luoghi di lavoro (All. IV), per le attrezzature di lavoro (All. V - VI), per protezioni particolari (All. VIII); per lavori edili o di ingegneria civile (All. X).

Un ultimo aspetto che qui è utile segnalare riguarda la responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Come è noto, per una nutrita serie di illeciti penali (cd. "reati-presupposto") commessi da figure apicali della

società, oltre alla responsabilità penale personale dell'autore del reato, vi è anche quella della società nel cui interesse o vantaggio lo stesso si è realizzato.

Tra i "reati-presupposto" vi sono anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001), in cui l'interesse e il vantaggio per l'ente sussistono, il primo, qualora la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; il secondo, ove la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione[8].

Sul punto, in giurisprudenza si è affermato che in materia di responsabilità degli enti, derivante da reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione[9].

In conclusione di questa sintetica disamina normativa e giurisprudenziale è opportuno segnalare l'ampia trattazione che al tema l'INAIL[10] ha dedicato con il documento "La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione"[11], che ha preso diffusamente in considerazione, quali aspetti fondamentali della materia, la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di lavoro, l'esternalizzazione della manutenzione e i rischi dovuti alle interferenze nell'ambiente lavorativo.■

[1] Studio Legale Comellini.

[2] Cass. 31.1.2014 n. 4961.

[3] Cass. n. 4961/2014 cit. Nello stesso senso, Cass., 5.12.1998 n. 12809, per cui "l'adempimento di un obbligo di revisione periodica non esclude la colpa generica per difetto di manutenzione nell'intervallo di tempo tra le revisioni, tanto più quanto maggiore è l'intervallo temporale tra l'ultima revisione e la data di costruzione".

[4] Cass. 28.3.2018 n. 18409. Nello stesso senso, e sempre con riferimento a una macchina tiratrefoli usurata e non soggetta a manutenzione, Cass., 20.2.2017 n. 8118.

[5] Cass., 21.4.2010 n. 27666. Nel caso di specie, l'imprenditore aveva ommesso di assicurarsi dell'adeguatezza dell'autovettura anche sotto il profilo della corretta manutenzione dei suoi componenti, pneumatici compresi, senza che potesse configurarsi la concorrente responsabilità del dipendente, non trattandosi di difetti palesi o comunque riscontrabili mediante la normale diligenza.

[6] Cass., 5.3.2009 n. 14440.

[7] A fronte di tale rischio, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: "a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare".

[8] Cass., 23.5.2018 n. 38363.

[9] Cass., 22.1.2020, n. 13575.

[10] A cura del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

[11] In <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-manutenzione-per-sicurezza-sul-lavoro.pdf>

I NOSTRI CONSULENTI

I consulenti possono essere interpellati dai nostri iscritti, in forma gratuita per un primo contatto telefonico oppure su appuntamento per avere consigli in merito a problematiche specifiche.

L'eventuale affidamento dell'incarico professionale per il prosieguo delle pratiche resta ovviamente a carico del singolo soggetto.

Aspetti tributari

Per. Ind. Alberto Castellazzo

Tel. 011 4242093 - castellazzo@studiocastellazzo.it

Aspetti Legali civilistici

Avv. Massimo Spina

Tel. 011 5613828 - mspina@studiospina.net

Aspetti Legali penali

Avv. Stefano Comellini

Tel. 011 5627641 - stefano.comellini@avvocatocomellini.it